

Al contrario, la ricorrente -come si evince dalla documentazione allegata (doc. n. 25, pag. 2) e come potrà essere confermato in sede testimoniale di cui sin d'ora si chiede l'ammissione- lavorava in totale autonomia, assolvendo a mansioni rientranti nelle ordinarie funzioni istituzionali dell'Ente (al pari dell'altra dipendente di ruolo) e la cui natura e complessità risulta incomparabile rispetto alle originarie ed astratte previsioni del progetto LSU.

Tanto è vero che la stessa Amministrazione regionale, nel disporre l'assegnazione all'Asp della ricorrente (e di altri lavoratori), ha qualificato le mansioni che la stessa avrebbe dovuto svolgere come "Impiegato di concetto" (si badi bene di "concetto" e non di "ordine", come sarebbe stato più consone nell'ambito del progetto LSU in oggetto, doc. n. 26).

* * * * *

In data 26/11/2004, nell'ambito del Piano regionale di fuoriuscita dal bacino Lsu di cui alla L. r. 21/2003³, l'A.S.P. Palermo pubblicava un "Avviso interno di stabilizzazione mediante contratti quinquennali (doc. n. 27).

Tale Avviso, all'art. 4, prevedeva, tra i criteri di selezione, "3) possesso del titolo di studio richiesto dalla singola posizione a concorso (Bs, B, A); 4) possesso della professionalità richiesta; 5) avere già espletato mansioni uguali, analoghe o connesse a quelle richieste durante la collaborazione resa all'Azienda Usi" (doc. n. 27).

La ricorrente, in relazione al titolo di studio ed "*alla specifica esperienza professionale*" acquisita negli 8 anni precedenti (art. 1, doc. 28 e art. 4 doc. n. 27), stipulava con l'Azienda sanitaria resistente un contratto di lavoro a tempo determinato con efficacia quinquennale (dal 31/12/2004 al 30/12/2009) e inquadramento giuridico nella categoria Bs, profilo "coadiutore amministrativo" (cfr. doc. n. 28, in particolare art. 1).

La contrattualizzazione avveniva, dunque, senza soluzione di continuità rispetto al servizio reso in qualità di L.S.U. e con prosecuzione delle medesime mansioni sino a quel momento svolte e sopra descritte (circostanza che potrà essere confermata dai testi indicati).

³Con la L.R. n. 21/2003 il Legislatore regionale ha inteso promuovere la fuoriuscita dei lavoratori socialmente utili, individuando alcune misure in base alle quali gli Enti avrebbero potuto anche assumere a tempo determinato con "contratto di diritto privato".

Prima della scadenza di tale contratto e, precisamente, in data 18/12/2009, la ricorrente stipulava con l'Azienda sanitaria un secondo contratto a tempo determinato con efficacia quinquennale (dal 31/12/2009 al 30/12/2014, cfr. doc. n. 29).

In data 19/11/2014, la ricorrente stipulava un terzo contratto a tempo determinato, con decorrenza dal 31/12/2014 al 31/12/2016, doc. n. 30).

Quest'ultimo contratto, infine, con diverse Delibere ASP è stato prorogato, sempre senza interruzione di continuità, sino, da ultimo, al 31/12/2020 (cfr. docc. nn. 31, 32 e 33). La ricorrente, inoltre, risulta inserita nell'Elenco regionale unico, predisposto ai sensi dell'art. 4, comma 8, D.L. 101/2013, come recepito con L.r. 5/2014⁴(doc. n. 34).

* * * * *

Posta la superiore premessa, necessaria al fine di rappresentare la storia lavorativa della ricorrente presso la P.A., con riferimento alla procedura di stabilizzazione in oggetto si rappresenta quanto segue.

3) Con Delibera n. 522 del 10/10/2019, l'ASP Palermo indiceva una procedura di stabilizzazione, ai sensi dell'art. 20, COMMA 1 D.lgs. n. 75/2017 (doc. 1 e 2).

La ricorrente presentava regolare domanda di partecipazione relativamente alle selezioni di: Coadiutore amministrativo, Operatore tecnico informatico, Autista e Operatore tecnico Magazziniere.

Tuttavia, ritenendo l'Avviso e la presupposta Delibera di approvazione illegittima, limitatamente alla parte in cui non riconosce utile, ai fini del computo della complessiva anzianità di servizio, il periodo svolto come L.S.U., la ricorrente (insieme ad altri soggetti parimenti interessati) -con atto stragiudiziario del 18/11/2019, invitava bonariamente l'A.S.P. alla modifica di tale clausola (doc. n. 35). Con nota del 18/12/2019 l'A.S.P. riscontrava negativamente la superiore istanza dei ricorrenti (doc. n. 36).

⁴L'art. 4, comma, 8 del D.L. n. 101/2013 stabilisce che le Regioni, al fine di favorire l'assunzione a tempo indeterminato dei lavoratori precari (di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2000, n. 81, e di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 280), predispongono un Elenco regionale dei suddetti lavoratori.

Tale disposizione è stata recepita a livello regionale con l'art. 30 della L.r. 5/2014, in base al quale è stato predisposto l'Elenco unico regionale, secondo criteri improntati all'anzianità di utilizzo, al carico familiare e all'anzianità anagrafica (cfr. Art. 30 comma 1).

Quindi, con ricorso dinanzi al TAR Sicilia la ricorrente, insieme ad altri lavoratori precari ASP, impugnava il predetto avviso in parte qua (nella parte in cui esclude dal calcolo dell'anzianità di servizio il periodo svolto come L.S.U.) (doc. n. 37).

Con sentenza n. 296/2020 il TAR Sicilia, richiamando un recente orientamento formatosi in materia, declinava la giurisdizione in favore del Giudice ordinario (doc. n. 38).

In particolare, il Tribunale amministrativo affermava che "dopo alcune incertezze dovute alla novità della questione, questo TAR (vedi sentenze n. 1177 e 2271 del 2019 alle cui ampie motivazioni si rinvia), in adesione al condiviso orientamento espresso dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 6821 del 30 novembre 2018, ha affermato che sono devolute alla giurisdizione ordinaria le controversie relative a procedure indette ai sensi del comma 1 dell'art. 20 del d.lgs.vo n. 75 del 2017, in quanto la norma esclude il passaggio concorsuale e collega la stabilizzazione a determinati requisiti di accesso, secondo elementi preferenziali già determinati e oggettivamente verificabili dall'amministrazione, in difetto di esercizio di alcun potere discrezionale. In tale sentenza si è, in particolare, precisato che, al fine di determinare la corretta giurisdizione, ciò che rileva non è l'instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro, ma il fatto che alla stipula di esso si debba giungere attraverso una procedura concorsuale o meno. Nella specie, è stata contestata proprio una procedura di questo tipo, cosicché va declinata la giurisdizione, in favore di quella del giudice ordinario competente per territorio, innanzi al quale la controversia può essere riassunta ex art. 11 c.p.a." (cfr. doc. n. 38).

Nella more della predisposizione della odierna riassunzione, l'A.S.P. Palermo pubblicava le graduatorie definitive relative alla procedura di stabilizzazione in oggetto, nelle quali la ricorrente non risulta collocata in posizione utile, scavalcata da chi -per come si dirà meglio in prosieguo- possiede un'anzianità complessiva di servizio sensibilmente inferiore a quella della stessa (doc. da n. 3, 4, 5 e 6).

* * * * *

Ciò premesso, con il presente atto, la ricorrente adisce, anche in riassunzione, il Giudice ordinario, in funzione di Giudice del lavoro, per la tutela dei propri diritti per i seguenti